

**Bolzano, 15 maggio 2020**

**TRIBUNALE DI BOLZANO  
UFFICIO FALLIMENTI**

**CIRCOLARE N. 3 – FASE 2 COVID 19**

- **Ai Curatori e Commissari Giudiziali, anche per l'inoltro ai Periti**
- **All'Ordine degli Avvocati di Bolzano**
- **All'Ordine dei Commercialisti di Bolzano**

**p.c.**

- **Alla Presidente del Tribunale**
- **Alla Presidente della Prima Sezione Civile**
- **Ad Astalegale.net per l'inserimento sul sito del Tribunale**
- **Alla Cancelleria fallimentare, anche per l'inoltro a tutti i destinatari di cui sopra e l'inserimento telematico in tutti i fascicoli**

**Oggetto: disposizioni urgenti relative al decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 ed al decreto legge 30 aprile 2020, n. 28**

I GG. DD. del Tribunale di Bolzano,

vista la legge n. 27/2020 ed il decreto legge n. 28/2020,

ritenuto necessario - nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie imposte dalle autorità competenti e delle disposizione delle misure organizzative degli uffici giudiziari del Trentino Alto Adige/Suedtirolo dd. 11.05.2020 - assicurare anche nella "fase due" dell'emergenza Covid 19 un'attenta e costante vigilanza, nonché un'efficiente e decisa gestione delle procedure concorsuali da parte dei curatori, per distribuire tutte le somme disponibili sui conti delle procedure e al contempo

garantire la prosecuzione di tutta l'attività di amministrazione del patrimonio fallimentare, ed in particolare l'attività di liquidazione,

## **DISPONGONO QUANTO SEGUE**

### **I. UDIENZE PREFALLIMENTARI**

- 1) Premesso che l'art. 10 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 prevede l'improcedibilità delle istanze prefallimentari presentate fra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, si precisa che sulle istanze presentate nel predetto periodo non si dichiarerà l'improcedibilità, ma le stesse verranno trattate a far data dal 1.luglio 2020. Tale impostazione è dettata da una scelta di favore per il ricorrente che altrimenti si vedrebbe ulteriormente onerato del contributo unificato e del compenso del difensore nel dover riproporre una seconda istanza.

L'eventuale sussistenza di motivi di urgenza, diversi da quelli di cui agli artt. 10 e 69 bis l.f., la cui decorrenza dei termini è sospesa fra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 in base all'art. 10 co. 3 del citato D.L., dovrà essere segnalata dall'istante, non potendo il giudice esaminare la sussistenza di elementi diversi da quelli emergenti dalla visura camerale.

- 2) **Le istanze di fallimento in proprio** non si ritengono improcedibili, come anche già espresso recentemente dai Tribunali di Piacenza e di Milano.

Si rileva che la norma sull'improcedibilità sia ragionevolmente da intendersi posta a tutela del debitore rispetto a terzi che ne chiedano il suo fallimento. Diversamente, nel caso in cui sia lo stesso debitore a voler far emergere il proprio stato di insolvenza, la procedibilità si impone a tutela sia del debitore che dei terzi.

### **II. RIPRESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE E DI LIQUIDAZIONE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

- 1) **ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI**

Le attività del Curatore dovranno riprendere nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dall'autorità competente e delle disposizioni delle misure organizzative degli uffici giudiziari del Trentino Alto Adige/Suedtirolo dd. 11.05.2020.

Si raccomanda in ogni caso che il Curatore svolga telematicamente tutti gli adempimenti che lo consentono.

Le riunioni del comitato dei creditori devono preferibilmente essere svolte in videoconferenza o tramite call conference.

**Per tutte le attività per le quali deve essere rispettato un termine di legge, i Curatori dovranno tenere conto del periodo di sospensione straordinaria tra il 9 marzo e l'11 maggio ed attestarne al giudice il relativo computo, indicandolo espressamente nelle rispettive istanze.**

## **2) LIQUIDAZIONE DEI BENI**

Si potranno riprendere le attività di liquidazione dei beni, compatibilmente con le disposizioni dei Capi degli uffici giudiziari dd. 11.05.2020, in particolare per quanto concerne le limitazioni relative agli accessi al Tribunale (art. 7 delle misure organizzative sopra richiamate).

Pertanto, le vendite allo stato andranno effettuate, nel perimetro della libertà di scelta di cui dispone il Curatore ai sensi dell'art. 107 co. 1 l.f., in forma **telematica pura, sincrona o asincrona**. La scelta tra le due tipologie verrà fatta dal Curatore in base al bene da sottoporre a vendita.

Per lo svolgimento delle vendite telematiche si consiglia di avvalersi del gestore già utilizzato per numerosi adempimenti funzionali all'efficiente governo delle procedure fallimentari, ciò per ragioni sia economiche che per ragioni di uniformità ed efficienza.

A tal fine è richiesto al Curatore di voler adeguare i programmi di liquidazione già predisposti, previa approvazione del Comitato dei creditori, laddove nominato, o di tenerne conto nella redazione dei nuovi programmi di liquidazione.

### 3) VENDITA DEGLI IMMOBILI COSTITUENTI ABITAZIONE PRINCIPALE

Si rammenta che ai sensi dell'art. 54-ter della L. n. 27/2020 *“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.”*

Si ritiene che la disposizione citata sia applicabile anche alla procedura fallimentare quale forma di esecuzione collettiva. Pertanto la vendita degli immobili con tali caratteristiche sarà sospesa sino al 30.10.2020; di tale circostanza si dovrà dare conto nel rispettivo programma di liquidazione.

### 4) ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

L'attività di liberazione potrà riprendere nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, fatto salvo il caso di sospensione ai sensi dell'art. 54-ter L. n. 27/2020, il cui inserimento nella legge di conversione si ritiene superi quanto previsto dall'art. 103, comma sesto, che disciplina specificatamente i soli procedimenti amministrativi.

### 5) MANDATI

A modifica di quanto disposto con la precedente circolare dd. 07.04.2020, si dispone che il mandato di pagamento dovrà essere inviato dal Curatore in **formato nativo digitale** alla banca **via pec**.

### 6) UDIENZE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO PER LE DOMANDE TARDIVE

Al fine di garantire la celere distribuzione delle somme in sede di riparto finale, considerata l'emergenza economica conseguente a quella sanitaria, si sollecitano i Curatori, non appena possibile, a depositare telematicamente il **rendiconto**, con richiesta di fissazione dell'udienza

per l'approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 116 l.f.; il Giudice fisserà l'udienza con richiesta al Curatore di invitare gli istanti a dichiarare entro cinque giorni prima dell'udienza se intendano partecipare all'udienza o meno; quattro giorni prima dell'udienza il Curatore dovrà depositare telematicamente un atto con cui attesti l'avvenuta comunicazione della fissazione dell'udienza a tutti i creditori, le eventuali contestazioni pervenute e le eventuali richieste di partecipazione a tale udienza da parte dei creditori o del debitore; nel caso in cui non sorgano contestazioni e nessuno dichiarerà di voler partecipare a tale udienza, il Giudice provvederà fuori udienza all'approvazione del rendiconto.

La Cancelleria provvederà a scaricare l'evento, inserendo l'annotazione “**udienza a trattazione scritta**”.

Nel caso in cui ci siano contestazioni o richieste di partecipazione a tale udienza, il Giudice si riserva di fissare nuova udienza da remoto, e la Cancelleria provvederà a scaricare l'evento inserendo l'annotazione “**udienza da remoto**”

Analoga soluzione si adotterà per le udienze di verifica dello stato passivo relativamente alle **domande tardive**: il Giudice, previa istanza del Curatore, fisserà l'udienza con richiesta al Curatore di invitare gli istanti a dichiarare entro cinque giorni prima dell'udienza se intendano partecipare all'udienza o meno; quattro giorni prima dell'udienza, il Curatore dovrà depositare telematicamente un atto con cui attesti le eventuali osservazioni pervenute e l'eventuale modifica della sua originaria proposta, nonché le eventuali richieste di partecipazione a tale udienza da parte degli istanti; in caso in cui nessuno dichiarerà di voler partecipare a tale udienza, il Giudice provvederà fuori udienza.

La Cancelleria provvederà a scaricare l'evento inserendo l'annotazione “**udienza a trattazione scritta**”.

Nel caso in cui ci siano richieste di partecipazione a tale udienza, il Giudice si riserva di fissare nuova udienza da remoto, e la Cancelleria provvederà a scaricare l'evento inserendo l'annotazione “**udienza da remoto**”.

## **7) UDIENZE DI STATO PASSIVO TEMPESTIVE**

Considerato, da un lato, fondamentale assicurare la tutela della salute pubblica e, dall'altro, garantire la prosecuzione dell'attività nelle procedure concorsuali, i Giudici ritengono di ricorrere eventualmente alla previsione di cui all'art. 95 co. 3 l.f., che prevede espressamente che *“in relazione al numero dei creditori e all'entità del passivo, il Giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta **in via telematica** con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, **anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da terzi**”*.

Pertanto i GG.DD. si riservano di condividere quanto prima con i Curatori le modifiche che verranno eventualmente adottate circa le modalità di svolgimento in forma telematica delle udienze tempestive.

## 8) RIPARTI

**Si sollecitano i Curatori a procedere, ove sia possibile, alla predisposizione dei riparti parziali con massima urgenza, onde garantire la distribuzione delle somme giacenti sui conti correnti delle procedure per far fronte all'emergenza economica conseguente all'emergenza sanitaria in atto;** il Curatore potrà di conseguenza, contestualmente al deposito del riparto parziale, chiedere anche la liquidazione di un acconto sul proprio compenso; qualora il Curatore ritenga che non sia possibile procedere al deposito del riparto parziale, si invita gli stessi a voler indicarne le motivate ragioni.

**Laddove sia già stato approvato il rendiconto, si dispone che il Curatore proceda senza indugio a predisporre e depositare il riparto finale,** indicando altrimenti le motivate ragioni che impediscono tale adempimento.

In caso di assenza di reclamo contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36 l.f., il Giudice provvederà alla declaratoria di esecutorietà su richiesta del Curatore, ai sensi dell'art. 110 co. 4 l.f.

A tal fine si ribadisce l'importanza che i **Curatori tengano conto del periodo di sospensione straordinaria tra il 9 marzo e l'11 maggio e ne ATTESTINO AL GIUDICE IL**

**RELATIVO COMPUTO, INDICANDOLO ESPRESSAMENTE NELLE RISPETTIVE ISTANZE.**

**III. PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO E PROCEDURE MINORI**

1) Le udienze ai sensi dell'art. 162 e 179, 163 e 180 l.f. verranno celebrate secondo lo schema dell'udienza cd. "mista" (i.e. trattazione scritta e, ove richiesto o necessario, da remoto, secondo il modello determinato per le udienze di rendiconto e di stato passivo tardivo).

L'udienza di cui all'art. 163 bis l.f. seguirà lo schema della vendita dei beni di cui al paragrafo II., 2) e ss.

Per l'udienza di adunanza dei creditori di cui all'art. 174 l.f., i Giudici si riservano di ricorrere alla previsione di cui all'art. 175 co. 2 l.f., che prevede espressamente che *"quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno 10 giorni prima dell'adunanza"*.

2) Quanto ai termini di cui all'art. 161 co. 6 l.f., il debitore ha la facoltà di chiedere, una volta ottenuta dal Tribunale la concessione del primo termine, nonché l'eventuale proroga, un'ulteriore proroga motivata sino a novanta giorni ai sensi dell'art. 9 co. 4 D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

3) **Tutti gli obblighi imposti con il decreto di apertura o di ammissione del concordato preventivo rimangono validi ed effettivi, e il loro mancato rispetto ne farà conseguire la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità.**

**Analoga regola vale per gli adempimenti a carico del Commissario giudiziale.**

**IV. RECLAMI**

Le udienze per i reclami ex artt. 26 e 36 l.f. verranno trattate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera f) L. 27/20 nel rispetto delle misure organizzative adottate dai Capi degli Ufficio giudiziari sopra richiamate.

**Si raccomanda la Cancelleria di curare l'inserimento della presente circolare in tutti le procedure prefallimentari, fallimentari e di concordato preventivi e di attenersi cortesemente alle indicazioni contenute nella stessa.**

**I GG.DD. si riservano di fissare una riunione (su TEAMS o su altra piattaforma informatica) con i Curatori al fine di illustrare il contenuto della presente circolare e chiarire eventuali dubbi.**

I GG.DD. del Tribunale di Bolzano

Dott.ssa Francesca Bortolotti

Dott.ssa Cristina Longhi